



**Infedeltà e addebito della separazione**

**(Cass. civ., sez. VI, ord. 28 giugno 2018 – 3 settembre 2018, n.21576)**

In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25607-2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 30, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI MANCUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato RINALDO OCCHIPINTI;

- ricorrente -

contro

I.N.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 795/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Con sentenza del 29 aprile 2016 la Corte d'appello di Catania ha rigettato l'appello proposto da P.G. avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva pronunciato la separazione personale di quest'ultimo e I.N. e la addebitava al P., disponendo altresì che egli versasse Euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento in favore della moglie, oltre a Euro 300 mensili in favore del figlio.

La Corte d'appello ha ritenuto, per quanto ancora interessa:

a) che la pronuncia di addebito fosse pienamente giustificata, essendo emerse plurime e gravi violazioni dei doveri matrimoniali da parte del P. ed essendo stata accertata la loro stretta connessione causale con la intollerabilità della convivenza: nello specifico, era provato che il P. già alla data dell'allontanamento dalla casa familiare - che già da sola integra una violazione dei doveri familiari - si fosse allontanato dalla casa coniugale e intrattenesse una relazione extra-coniugale.;

b) che sussistessero pienamente i presupposti di legge per l'assegno di mantenimento in favore della I. sia rispetto all'an che rispetto al quantum: nel procedimento di primo grado la polizia tributaria aveva accertato che il P. era titolare di un reddito nettamente superiore a quello della moglie, la quale, dal canto suo, percepisce solo una pensione di invalidità e non può lavorare a causa delle sue condizioni di salute.

Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione P.G., affidandosi a due motivi:

Nel primo viene dedotta la violazione dell'art. 143 c.c., art. 151 c.c., comma 2, art. 2697 c.c.; nonché artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente addebitato a lui la separazione pur in mancanza del nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, la quale, invece, è riferibile a reciproche difficoltà risalenti nel tempo. Secondo la giurisprudenza di legittimità la situazione di intollerabilità, disaffezione e distacco affettivo, giustificante la separazione, può verificarsi anche in relazione a uno solo dei coniugi, senza che ciò possa costituire motivo di addebito.

Nel secondo viene dedotta la violazione dell'art. 156 c.c. e degli artt. 115 e 116, c.p.c. nonché vizio di motivazione, per essersi la Corte territoriale sottratta al principio in base a cui il coniuge richiedente è gravato dall'onere di dedurre e dimostrare sia l'an debeatur che il quantum debeatur dell'assegno di mantenimento. La sentenza è anche viziata per avere utilizzato a fini probatori le dichiarazioni rese dal P. al c.t.u. circa i

propri redditi ma non le dichiarazioni della I., la quale affermava di essere economicamente indipendente.

Il primo motivo è inammissibile, perchè si risolve nella sollecitazione di un nuovo accertamento di merito sui presupposti della pronuncia di addebito. L'apprezzamento circa la responsabilità di un coniuge nel determinarsi della intollerabilità della convivenza in ragione della violazione dei doveri matrimoniali è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e logica (ex multis, Cass. 18074/2014). In riferimento all'istruttoria svolta in primo grado è emerso, infatti, che il P. si era allontanato dalla casa familiare, aveva una relazione extra-coniugale e non aveva prestato alla moglie la necessaria assistenza materiale e morale, anche in relazione alle accertate condizioni di salute della I. mancando invece la prova da parte sua che la violazione dei doveri coniugali fosse successiva alla crisi matrimoniale. I fatti, così come insindacabilmente accertati dal giudice del merito, possono giustificare una pronuncia di addebito, non configurandosi la denunciata violazione di legge. Peraltro la prova del nesso causale può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni tenuto conto dei principi di recente affermati da questa Corte nella sentenza n. 16859 del 2015 così massimati:

"In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale".

Il secondo motivo è parimenti inammissibile per la medesima ragione. I redditi delle parti, invero, sono stati accertati nel procedimento di primo grado attraverso l'indagine della polizia tributaria, mentre le dichiarazioni rese dai coniugi al consulente tecnico d'ufficio, il quale, invece, non aveva il compito di accertare la loro situazione economica ma l'idoneità genitoriale, non sono state ritenute idonee, con valutazione incensurabile, a modificare i riscontri di natura documentale. Pertanto, la sperequazione reddituale e l'inidoneità al lavoro della I., affetta da sclerosi multipla, hanno correttamente condotto la Corte territoriale a confermare l'assegno di mantenimento sia nell'an che nel quantum.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Il processo risulta esente, ex lege, dalla debenza del doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2018